



07582/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Famiglia

R.G.N. 10431/2011

Cron. 4582

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

ESENTE

- Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente - Ud. 12/02/2013
- Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Rel. Consigliere - PU
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 10431-2011 proposto da:

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

presso _____, rappresentato e difeso dall'avvocato _____ procura speciale in calce al ricorso, rilasciata dal CONSOLATO ITALIANO di SIDNEY (AUSTRALIA) - Rep.n.

71 del 23.3.2011;

- ricorrente -

contro

2013
237

elettivamente domiciliata in ROMA, V-

presso l'Avvocato
rappresentata e difesa dall'avvocato
giusta procura in calce al
controricorso e procura speciale per Notaio avv.

di SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Roma -

11

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 328/2010 della CORTE
D'APPELLO di ANCONA, depositata il 13/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 12/02/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato

V. I che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Ancona, con sentenza depositata il 13 maggio 2010, in accoglimento della domanda proposta da [redacted] ai sensi dell'art. 67 della legge n. 218/1995, dichiarata la contumacia del convenuto [redacted], residente in Australia, nei cui confronti il ricorso introduttivo risultava validamente notificato con consegna a mani di persona presente al recapito da lui indicato che ricevette materialmente il plico e solo in seguito lo rinviò, ha accertato l'assenza dei requisiti prescritti per l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in causa pronunciata dall'autorità giurisdizionale australiana. Ha per l'effetto dichiarato la nullità della trascrizione dell'atto sui registri dello stato civile italiano e fatto ordine all'ufficiale di stato civile del Comune di [redacted] di provvedere alla conseguente cancellazione. In quel giudizio si era consumata violazione del principio del contraddittorio scaturente dall'omessa notifica del suo atto introduttivo, eseguita nei confronti della ricorrente a mezzo corriere internazionale, che recava firma illeggibile, ostantiva all'identificazione del soggetto che aveva ricevuto l'atto, e palesava discrepanza tra la data della ricevuta e quella della relazione.

Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti dall'intimata con controricorso ulteriormente illustrato con memoria difensiva depositata a mente dell'art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente col primo motivo denuncia nullità della sentenza impugnata conseguente a vizio di notifica dell'atto introduttivo del giudizio introdotto dalla innanzi alla Corte d'appello di Ancona, che lo avrebbe pertanto erroneamente dichiarato contumace, da reputarsi inesistente in quanto eseguita non già presso la sua residenza anagrafica dichiarata nello Stato Australiano, ma al domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. _____, che egli aveva indicato al solo fine di ricevere le comunicazioni relative al diverso giudizio di separazione giudiziale, incardinato in Italia presso il Tribunale di Treviso. Ripercorre la vicenda esponendo che la relazione consolare trasmessa alla Corte d'appello riferiva che in data 30.3.2009 era stata restituita ricevuta di ritorno priva delle necessarie indicazioni- firma del destinatario, data di ricezione, firma dell'impiegato e timbro postale-; il 26 aprile successivo l'Australia Poste aveva trasmesso alla predetta autorità consolare copia della ricevuta che risultava

firmata il 27.3.2009 rilevando che lo rappresentava nella
causa in oggetto l'Avv. _____ del foro di
Roma, l'indirizzo del cui studio egli aveva fornito e
presso il quale era stata eseguita la notifica. Sulla
scorta di questa ricostruzione, il ricorrente rileva la
discrepanza tra l'originale e la copia della ricevuta di
ritorno; assume l'errore di diritto in cui incorse
l'Autorità consolare per averlo ritenuto rappresentato
dall'_____ , officiato per altra e diversa controversia
; ascrive decisivo rilievo alla riscontrata divergenza fra
l'indirizzo fornito all'A.I.R.E. ed il domicilio eletto
presso detto difensore in relazione all'altro processo, il
tutto per inferirne l'inesistenza della notifica.
§ Aggiunge infine che il termine a comparire sarebbe
inferiore a quello di 150 giorni laddove si ritenesse
valida la notifica eseguita mediante il deposito dell'atto
di citazione presso il Tribunale di Treviso, ove pendeva
la causa di separazione, cui la _____ provvede in data
28.3.2009. A conclusione del motivo il ricorrente formula
superfluo quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis
c.p.c. abrogato dalla ~~legge~~ l. n. 69/2009 in relazione alle
decisioni pronunciate successivamente alla data del 4
luglio 2009 della sua entrata in vigore.

La resistente deduce l'infondatezza del motivo, osservando
in replica la validità della *vocatio in jus* per aver ella

notificato l'atto introduttivo del giudizio promosso ex art. 67 legge n. 218/1995 all'indirizzo fornito da controparte all'A.I.R.E., e precisamente presso

Riferisce che le perplessità del Consolato italiano in Australia, scaturite dalla riscontrata divergenza fra l'originale e la copia della ricevuta attestante la consegna dell'atto, vennero fugate dagli ulteriori accertamenti richiesti e dai conseguenti chiarimenti forniti dall'ufficio postale del luogo, attestanti la consegna dell'atto nel luogo indicato dal destinatario, sì che non può assumere rilievo il fatto che, dopo un mese all'incirca, il plico, consegnato, era stato restituito al mittente con la dicitura indirizzo errato- persona sbagliata. Osserva peraltro che il ricorrente neppure indica il suo esatto indirizzo in quello Stato, presso il quale l'atto avrebbe dovuto essergli consegnato, ed evidenzia che le successive notifiche al domicilio eletto nella causa di separazione pendente innanzi al Tribunale di Treviso, non rilevano in quanto eseguite per mero scrupolo e non già in sostituzione della prima valida notificazione.

Il motivo espone censura priva di pregio. Secondo quanto è stato accertato dalla Corte territoriale e risulta altresì dall'esame degli atti, ammesso in questa sede per la natura processuale della questione rappresentata, la

notifica dell'atto di citazione innanzi alla Corte d'appello di Ancona venne eseguita all'indirizzo che il
aveva dichiarato all'A.I.R.E., ed ivi ^{l'atto} venne consegnato nelle mani di persona, presente in quel luogo, che accettò il plico senza rifiutarlo né muovere obiezioni circa l'esattezza di quel recapito ovvero il suo rapporto col destinatario. Il dato, assolutamente concludente, è risolutivo e rende privi di giuridica rilevanza tanto la successiva restituzione del plico ad un mese all'incirca dalla sua consegna, del tutto inefficace alla luce della correttezza del procedimento di notifica, sia le contestazioni dell'odierno ricorrente, il quale non solo non smentisce d'aver indicato al menzionato registro il recapito anzidetto in l

ove venne eseguita la notifica, ma neppure indica, come correttamente ha evidenziato la Corte del merito ed obietta ora la resistente, quale fosse il luogo ove essa avrebbe dovuto essere effettuata. La contumacia dell'odierno ricorrente, convenuto in quel giudizio, risulta per l'effetto esser stata correttamente dichiarata da parte della Corte del merito. Alla luce dell'accertata regolarità dell'anzidetta rituale notifica, quella successivamente eseguita presso il domicilio eletto per l'altra causa non assume alcun rilievo, sì che non può dalla sua data scrutinarsi il rispetto del termine a comparire.

Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 64 legge n. 218/1995 e dell'art. 149 c.p.c. per lamentare l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'aver verificato la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio definito dall'autorità giudiziaria australiana con la sentenza oggetto di deliberazione, alla luce delle disposizioni vigenti nel diritto interno e non già a lume dello *jus loci*, le cui forme risultano appieno rispettate, attribuendo rilievo alla riscontrata illeggibilità della firma attribuita alla _____ ed alla divergenza fra le date risultanti dalla ricevuta e dalla relazione, e per l'effetto invalidando quella notifica. Saggiunge che, ad ogni buon conto, in assenza della querela di falso, ~~che~~ ^{che} la predetta avrebbe dovuto proporre, secondo insegnamento delle Sezioni Unite affermato nella sentenza n. 9962/2010, la contestazione circa la ricezione dell'atto non era idonea a dispiegare effetto giuridico, giammai avrebbe pertanto determinato vizio della notifica a lume del diritto dello Stato estero. L'efficacia di tale notifica del resto risultava conclamata alla stregua della dichiarazione del Consolato Generale che precisava che la sentenza dovevasi considerare passata in giudicato, risultando rispettate le menzionate formalità della legge locale. Di nessun rilievo sarebbe infine la divergenza

riscontrata tra la data della ricevuta e quella della relazione.

La resistente deduce l'infondatezza del mezzo in esame. Il riscontrato difetto del contraddittorio, ostativo al riconoscimento degli effetti della sentenza emessa dall'autorità giudiziaria australiana, rappresenta il corollario dell'inidoneità a costituire valido rapporto processuale, correttamente dichiarata dalla Corte del merito in relazione alle irregolarità riscontrate nella notifica dell'atto introduttivo, rappresentate dall'illeggibilità della sottoscrizione della ricevuta e dalla divergenza cronologica tra data della ricevuta e quella della relazione. Priva di rilievo è la dichiarazione del Consolato Generale che, valida ai fini del riconoscimento automatico della sentenza, non elimina il potere della parte interessata, in caso di contestazione, di chiedere, ai sensi dell'art. 67 della legge n. 218/1995, alla Corte d'appello di verificare i requisiti per l'attuazione, introducendo apposito giudizio nel cui alveo va verificata la riscontrata ~~assenza~~ assenza di lesione al diritto di difesa e del contraddittorio.

Il motivo condivide la sorte del precedente.

La Corte territoriale, investita della domanda proposta dalla che, ai sensi dell'art. 67 della legge n. 218/1995, ha contestato la riconoscibilità dell'efficacia

della sentenza di divorzio dal pronunciata nei suoi confronti dal giudice australiano, nell'ambito del doveroso scrutinio circa il rispetto del diritto di difesa della parte citata in quel giudizio e rimasta contumace, ha accertato l'assenza dei requisiti prescritti per l'efficacia nella Repubblica Italiana di quella sentenza, avendo riscontrato la violazione del contraddittorio nei confronti della predetta. E ciò perché la notifica dell'atto introduttivo era stata eseguita nei suoi confronti a mezzo corriere internazionale e la sua ricevuta recava firma illeggibile che precludeva l'identificazione del soggetto che aveva ricevuto l'atto, e palesava peraltro divergenza nella data, indicata nel 12.12.2006, rispetto a quella del 14.12.2006, menzionata nella dichiarazione dell'agente, che dovrebbe far fede dell'avvenuta notifica. L'esame diretto degli atti, cui questo collegio può accedere essendo chiamato ad esaminare vizio processuale, conferma l'illeggibilità della firma di ricevuta apposta in calce alla notifica eseguita nei confronti della dell'atto contenente la *vocatio in jus* nel giudizio instaurato innanzi al giudice australiano e la divergenza tra le date degli atti di cui si è detto. In questo contesto di fatto, il richiamo allo *jus loci*, le cui forme peraltro neppure sono riferite nel mezzo in esame, quale parametro di riscontro della validità della notifica è di certo fondato, ma non

concludente né risolutivo. Il disposto dell'art. 64 lett. b) comma 1 della legge n. 218/1995 stabilisce infatti che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, quando l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo ove si è svolto il processo e ~~se~~ non siano stati violati i diritti essenziali della difesa. È dunque compito della Corte d'appello, adita in caso di contestazione a mente del citato art. 67 legge n. 218/1995, verificare la regolarità dell'instaurazione del rapporto processuale in quel giudizio, accertando sia che la notifica dell'atto introduttivo sia stata eseguita alla luce delle regole vigenti in quello Stato, sia che il procedimento di notifica in tal guisa regolamentato ed eseguito in concreto abbia garantito il rispetto dei diritti essenziali della difesa indeclinabili nel nostro ordinamento processuale. L'inevitabile corollario comporta che il riscontro di irregolarità del procedimento di notifica, rilevanti e decisive nell'ordinamento interno ma inidonee ad inficiarne la validità secondo lo *jus loci*, le cui formalità non necessariamente devono essere regolamentate negli stretti termini di garanzia che governa il sistema del codice di rito, nondimeno osta al riconoscimento degli effetti di quella sentenza se in concreto ^{sette irregolarità} abbiano inciso, procurandone la compromissione,

sul principio fondamentale del diritto di difesa della parte citata in giudizio e di quello del contraddittorio che ne rappresenta l'espressione. Nel quadro di questi principi, il motivo di ricorso in esame risulta infondato. La Corte d'appello di Ancona infatti, lungi dall'affermare l'applicazione delle regole interne in materia di notifica dell'atto introduttivo del processo celebratosi innanzi al Tribunale australiano, ha ritenuto che, alla luce delle riscontrate irregolarità- illeggibilità della firma apposta dalla persona che ricevette l'atto e discrepanza cronologica tra ricevuta e relazione del corriere internazionale-, la notifica, pur potendo ritenersi correttamente perfezionata secondo lo *jus loci*, fosse pur tuttavia inidonea a certificare la conoscenza effettiva da parte della dell'atto introduttivo del giudizio di divorzio e per l'effetto a garantire in quell'ambito il suo diritto al contraddittorio ed all'esplicazione del suo diritto di difesa. In questa prospettiva e senza pertanto disapplicare le regole di quell'ordinamento processuale, ha conclusivamente accolto la domanda della predetta convenuta escludendo i requisiti per il riconoscimento degli effetti della sentenza straniera. La critica agitata nel ricorso, fondata essenzialmente sul mero richiamo all'applicabilità del diritto australiano in materia di notifica degli atti giudiziari a mezzo corriere internazionale, neppure peraltro corredata dal richiamo o

dalla descrizione di documentazione attestante l'effettiva ricezione del plico contenente l'atto di citazione da parte della , neppure coglie appieno il senso della *ratio decidendi*. Non confuta infatti l'indoneità della notifica, nonostante le sue accertate modalità di perfezionamento, ad instaurare in concreto il valido rapporto processuale con la convenuta, sì da garantirle il diritto a contraddire alla domanda di divorzio introdotta in quel giudizio, e coltiva piuttosto la tesi difensiva richiamando la dichiarazione del Consolato Generale, secondo cui la sentenza deve essere considerata passata in giudicato, all'evidenza priva di decisivo rilievo. Necessaria infatti ai fini del riconoscimento automatico della sentenza ai sensi dell'art. 64 della legge n. 218/1995, nell'ipotesi in cui la parte interessata sollevi contestazione a mente del successivo art. 67 della stessa legge n. 218/1995, la sua acquisizione agli atti non è esaustiva in quanto non circoscrive l'ambito dello scrutinio demandato alla Corte d'appello, comunque non esentata dalla doverosa verifica circa la valida instaurazione del rapporto processuale presso l'autorità giudiziaria estera. Alla stregua delle osservazioni che precedono deve disporsi il rigetto del motivo, con assorbimento della disamina degli ulteriori rilievi, cui esso si articola.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidandole in favore della controricorrente nell'importo di € 3.000,00 ^{per es. un fuori} pred € 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2013.

Il Consigliere est.

Il Presidente

(dott.ssa Maria Rosaria Cultrera)

(dott.ssa Maria Gabriella Luccioli)

Maria Rosaria Cultrera

Gabriella Luccioli

Depositato in Cancelleria

■ 26 MAR 2013

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

Alfonso Madafferi